



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 20 dicembre 2021

Deliberazione n. 26/2021

Oggetto: Direttiva 2000/60/CE recepita con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i – II Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale – Adozione.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;

- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico “*a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci*”;
- al comma 10 prevede che “*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*”;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera d) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il quale al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”* nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2000/60/CE – direttiva quadro in materia di acque (in seguito anche direttiva acque) che all’art. 13 comma 7 prevede che i PdG dei bacini idrografici siano *“riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall’entrata in vigore”* della stessa *“e, successivamente, ogni sei anni”* e all’art. 14 stabilisce che *“Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce”*;

VISTO, ALTRESÌ, l'art. 11 comma 8 della direttiva acque secondo cui *“i programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell’ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione”*;

VISTI gli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 relativi rispettivamente al piano di bacino distrettuale e alla relativa procedura di adozione e approvazione ed in particolare il comma 7 che prevede che *“Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano; c)*

copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce”;

VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n.55 e in particolare l’articolo 2 comma 1 con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

VISTO il Piano di gestione del bacino idrografico dell’Appennino Centrale - I aggiornamento (in seguito PGA) approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;

VISTI i decreti direttoriali n.29/STA del 13.02.2017, come modificato dal successivo Decreto n. 293/STA del 25.05.2017, di approvazione delle “*Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*”, e n. 30/STA del 13.02.2017 di approvazione delle “*Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000*”, emanati dal Ministero dell’Ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione Europea formulate all’Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di “rientro” previste dall’*Action Plan* elaborato dal MATTM;

VISTA la deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, avente ad oggetto l’adozione della “*Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Centrale*”;

VISTA la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, avente ad oggetto l’adozione della “*Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico Appennino Centrale*”;

CONSIDERATO CHE le direttive “Derivazioni” e “Deflusso ecologico” di cui alle delibera-

zioni n. 3 e n. 4 sopra citate sono state adottate come misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006, al fine di essere inserite come specifiche misure anche nel nuovo programma di misure del secondo aggiornamento del PGA da adottare a dicembre 2021;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE la Commissione Europea, nella decisione formale C(2019) 4498 del 2019, in sede di approvazione del decreto ministeriale 4 luglio 2019, ha giudicato che solo la stretta aderenza alle linee guida ministeriali di cui ai decreti direttoriali D.D. 29/STA del 2017 e 30/STA del 2017 consente di ritenere pienamente soddisfatte le garanzie di tutela ambientale stabilite dalla direttiva acque;

VISTE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 10 del 27/12/2018, con la quale si è preso atto del “*Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano*”, predisposto ai sensi dell'art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e delle direttive acque e alluvioni, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione dell'avvio delle attività di aggiornamento del PGA e del PGRA del distretto idrografico dell'Appennino Centrale;
- n. 17 del 20/12/2019, con la quale si è preso atto della “*Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico*”, predisposta ai sensi dell'art. 66 comma 7 lettera b) del d.lgs. 152/2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento del PGA del distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

CONSIDERATO CHE con deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 65 e 66 del d. lgs. 152/2006, è stato adottato il progetto di secondo aggiornamento del piano di gestione delle Acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

CONSIDERATO che si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica prevista dall'art. 14 della Direttiva 2000/60/CE, al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 66, comma 7 del d. lgs. 152/2006;

CONSIDERATO, altresì, che la fase di consultazione pubblica sul progetto di secondo aggiornamento del PGA è stata coordinata con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del PGRA di cui alla Direttiva 2007/60/CE;

VISTO il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS n. 113 del 14 aprile 2021 con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 111 del 26 marzo 2021, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale deve essere sottoposto a

VAS;

PRESO ATTO CHE, in conformità di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II del D.Lgs, 152/2006 ed ai fini della procedura VAS:

- l’Autorità di bacino, con nota prot. 7901 ha presentato, per competenza, al Ministero della Transizione ecologica - Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo -, istanza per l’avvio della consultazione per la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.lgs. 152/2006, del “II° Aggiornamento Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027)”;
- la Divisione V, con nota prot. n. 90339 del 20/08/2021, ha comunicato la procedibilità dell’istanza, il proprio accordo sull’elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA), l’avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto Preliminare sul sito internet istituzionale dell’autorità competente;
- nella fase istruttoria sono pervenute al MITE le osservazioni espresse ai sensi dell’art.13, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale, per le quali si rimanda al Rapporto Ambientale;
- la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS ha reso il Parere motivato n. 28 del 25/10/2021 relativo al suddetto Rapporto Preliminare;
- detto parere motivato è stato inviato all’Autorità dalla competente Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo del Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 0119206 del 3.11.2021.

VISTO, QUINDI il Rapporto Ambientale posto a corredo della documentazione allegata al presente Piano;

CONSIDERATO CHE gli elaborati di aggiornamento del Piano di Gestione sono stati esaminati e condivisi nella seduta della Conferenza Operativa del 15 dicembre 2021, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

VISTO il verbale della seduta del 20 dicembre 2021 di questa Conferenza Istituzionale Permanente.

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

ARTICOLO 1 – Ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 è adottato il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021-2027 – terzo ciclo di gestione – del distretto idrografico dell’Appennino Centrale. Il progetto di aggiornamento si compone dei

seguenti elaborati:

Relazione generale

– Allegati in cartelle/file digitali:

- Parte A
- Cap_1_ Caratteristiche del distretto
- Cap_2_ Sistema dei corpi idrici superficiali e sotterranei
- Cap_3_ Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi
- Cap_4_ Aree Protette
- Cap_5_ Stato delle acque superficiali e sotterranee
- Cap_6_ Analisi Economica
- Cap_7_ Elaborati e Quadri sinottici regionali
- Cap_8_ POM- Programma operativo delle misure
- Cap_9_ Processo di partecipazione pubblica

–Sintesi non tecnica

VAS PGDAC.3:

- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica
- Studio di incidenza

ARTICOLO 2 - L'aggiornamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e delle regioni territorialmente competenti, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - e sui Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

ARTICOLO 3 - Di dare mandato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale affinché, dopo la conclusione della procedura VAS, assicuri tutti i prescritti successivi adempimenti finalizzati all'approvazione del Piano di cui all'art.1, ai fini dell'emissione del prescritto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Roma, 20 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE

Il Sottosegretario di Stato
On.le Ilaria Fontana

IL SEGRETARIO GENERALE

Erasmus D'Angelis